

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE)

Modifica del 23 giugno 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 aprile 1988¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

³ L'Ufficio federale istituisce e gestisce un sistema d'informazione e di trasmissione dei dati che assicura la connessione con il sistema informatizzato di collegamento tra le autorità veterinarie della Comunità europea e della Norvegia. Hanno accesso al sistema: l'Ufficio federale, i veterinari cantonali, i veterinari di confine, i veterinari di controllo delle esportazioni e i veterinari ufficiali. Il sistema informa in merito alla provenienza, al luogo di destinazione, al contrassegno e allo status sanitario di animali e prodotti animali.

Art. 23 cpv. 2

² I sottoprodotti di origine animale sono forniti per l'eliminazione al centro di raccolta designato dal Cantone. La Confederazione rimborsa al Cantone le spese dell'eliminazione e le addebita alla persona soggetta all'obbligo della denuncia.

Art. 25 cpv. 1 e 3^{bis}

¹ Gli animali di cui all'articolo 1 cifra 1 possono essere importati solamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale. L'autorizzazione non è richiesta per:

- a. gli animali seguenti provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia:
 1. gli animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina come pure i conigli domestici e il pollame da reddito destinato alla commercializzazione (polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie e piccioni), fatta eccezione per gli animali appartenenti a specie esotiche,
 2. fagiani, pernici e struzzi allevati o tenuti per la riproduzione, la produzione di carne o la produzione di uova destinate al consumo;

¹ RS 916.443.11

- b. animali destinati a istituzioni riconosciute ai sensi dell'articolo 297 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sulle epizoozie, come zoo e centri di custodia di animali da laboratorio, provenienti da istituzioni riconosciute dell'Unione europea o della Norvegia.
- c. i cani e i gatti domestici vaccinati contro la rabbia secondo le prescrizioni, a condizione che non provengano da Paesi in cui esiste la rabbia urbana;
- d. crostacei marini, molluschi ed echinodermi destinati all'alimentazione;
- e. i pesci d'acquario e i pesci da tenere in biotopi da giardino che non figurano nell'allegato 3 dell'ordinanza del 24 novembre 1993³ concernente la legge federale sulla pesca;
- f. conigli domestici in invii di al massimo quattro animali provenienti da Paesi che non sono quelli della Comunità europea o la Norvegia.

^{3bis} Per i pesci, i ciclostomi e i gamberi di acqua dolce provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia, l'Ufficio federale esamina la domanda esclusivamente in considerazione delle esigenze poste dalla legislazione in materia di pesca.

Art. 27 Visita veterinaria di confine

¹ Gli animali di cui all'articolo 1 cifra 1 devono sottostare alla visita veterinaria di confine. Non è necessaria una visita veterinaria di confine:

- a. per gli animali addomesticati della specie equina provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia;
- b. per i cani e i gatti domestici, se:
 - 1. sono accompagnati,
 - 2. sono importati definitivamente in un invio di non più di tre esemplari,
 - 3. provengono da un Paese in cui non esiste la rabbia urbana;
- c. per i conigli domestici, se l'invio non comprende più di quattro esemplari;
- d. per crostacei marini, molluschi ed echinodermi destinati all'alimentazione in invii di al massimo 2,5 kg;
- e. per i pesci d'acquario e i pesci da tenere in biotopi da giardino, fatta eccezione per i pesci che figurano nell'allegato 3 dell'ordinanza del 24 novembre 1993⁴ concernente la legge federale sulla pesca;

² La visita veterinaria di confine consiste in un controllo dei documenti, della corrispondenza tra documenti e animali come pure degli animali stessi, o anche soltanto in una parte di questi provvedimenti.

³ Gli animali sono ammessi allo sdoganamento se dalla visita risulta che non sono infetti né sospetti di epizoozie e che si trovano in condizione di essere trasportati.

² RS 916.401; RU 2004 3065

³ RS 923.01

⁴ RS 923.01

⁴ In caso di animali provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia, per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione ma che devono sottostare alla visita veterinaria di confine, come pure di pesci, ciclostomi e gamberi di acqua dolce della medesima provenienza, vengono controllati soltanto i documenti. Gli animali sono ammessi allo sdoganamento se i certificati corrispondono alle disposizioni di cui all'articolo 26 capoverso 3.

⁵ Gli animali di tutte le specie, per i quali la visita veterinaria di confine non è richiesta oppure è richiesto soltanto un controllo dei documenti, sono controllati per campionatura e in presenza di un sospetto di epizoozia oppure di un'infrazione alla legislazione in materia di epizoozie o di protezione degli animali.

Art. 30 cpv. 1^{bis}, 2 lett. b^{bis} e 7

^{1bis} I cani domestici devono essere contrassegnati mediante un microchip o un tatuaggio leggibile.

² Il certificato è rilasciato in lingua tedesca, francese, italiana o inglese e reca le seguenti indicazioni:

^{bis}. numero del *microchip*;

⁷ Entro i dieci giorni successivi all'importazione, l'importatore deve notificare i cani domestici all'ufficio designato dal Cantone di domicilio conformemente all'articolo 16 capoverso 5 dell'ordinanza del 17 giugno 1995⁵ sulle epizoozie.

Art. 31 cpv.1 e 4 lett. b

¹ L'Ufficio federale può determinare dove devono essere macellati gli animali che non sono originari della Comunità europea o della Norvegia.

⁴ Al momento della macellazione, vanno rispettate le seguenti condizioni:

b. i sottoprodotti risultanti dalla macellazione di animali importati devono essere eliminati conformemente all'articolo 13 dell'ordinanza del 23 giugno 2004⁶ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA).

Art. 34 Estivazione, svernamento e pascolo giornaliero

Per l'estivazione, lo svernamento e il pascolo giornaliero sono applicabili le disposizioni dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'Accordo. Il «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria»⁷ informa in merito alle indicazioni che devono essere contenute nei certificati.

⁵ RS 916.401; RU 2004 3065

⁶ RS 916.441.22; RU 2004 3079

⁷ Ottenibile presso l'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna

Art. 37 cpv. 3

³ Gli articoli 39 a 48 non s'applicano alle importazioni che non soggiacciono alle autorizzazioni, eccettuate quelle di cui al capoverso 1 lettera c.

Art. 40 cpv. 3

³ L'Ufficio federale riconosce quali possibili fonti di approvvigionamento di carne e prodotti a base di carne i macelli, gli stabilimenti di tagliatura e le aziende di trasformazione nonché i depositi frigoriferi ammessi dalla Comunità europea. L'Ufficio federale può ammettere altre aziende, se queste ultime soddisfano le esigenze della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari e epizootie.

Art. 49 cpv. 3^{bis} e 5

^{3bis} Per l'importazione dalla Comunità europea e dalla Norvegia sono applicabili le disposizioni dell'appendice 2 dell'allegato 11 dell'Accordo. Non sono necessarie autorizzazioni d'importazione. Il «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria»⁸ informa in merito alle indicazioni che devono essere contenute nei certificati.

⁵ Ogni invio d'importazione sottostà alla visita veterinaria di confine. Di norma, gli invii provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia sottostanno soltanto al controllo dei documenti.

Art. 50 cpv. 3^{bis}, 5 e 6

^{3bis} Per l'importazione dalla Comunità europea e dalla Norvegia sono applicabili le disposizioni dell'appendice 2 dell'allegato 11 dell'Accordo. Per le uova da cova non è necessaria un'autorizzazione d'importazione. Il «Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria»⁹ informa in merito alle indicazioni che devono essere contenute nei certificati.

⁵ Ogni invio d'importazione sottostà alla visita veterinaria di confine. Di norma, gli invii provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia sottostanno soltanto al controllo dei documenti.

⁶ Nel luogo di destinazione la merce è collocata in quarantena o isolata. Gli invii d'importazione provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia sottostanno a sorveglianza veterinaria ufficiale. Per la quarantena e la sorveglianza veterinaria ufficiale sono applicabili le disposizioni dell'articolo 29.

Art. 51 Sottoprodotti di origine animale

¹ I sottoprodotti di origine animale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OESPA¹⁰ possono essere importati solamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale. Dopo l'importazione, devono essere eliminati secondo le prescrizioni dell'OESPA.

⁸ Ottenibile presso l'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna

⁹ Ottenibile presso l'Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna

¹⁰ RS 916.441.22; RU 2004 3079

² L'Ufficio federale sottopone la domanda d'importazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione. L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione d'importazione se:

- a. il veterinario cantonale ha confermato che il richiedente è autorizzato ad eliminare i sottoprodotti di origine animale importati;
- b. ha assicurato, all'occorrenza stabilendo condizioni e oneri, che è esclusa l'introduzione di un'epizoozia;
- c. ha accertato, trattandosi di sottoprodotti di origine animale della categoria 3 ai sensi dell'articolo 6 OESPA, che:
 1. il territorio di provenienza degli animali dal quale si intende importare i sottoprodotti e, all'occorrenza, l'effettivo di provenienza sono esenti da epizoozie;
 2. sono stati sottoposti ad un controllo veterinario;
- d. trattandosi di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 4 e 5 OESPA, l'eliminazione transfrontaliera è stata concordata con il Paese di provenienza.

³ L'Ufficio federale può rifiutare o ritirare l'autorizzazione se:

- a. sussiste un rischio accresciuto di introdurre un'epizoozia con i sottoprodotti di origine animale;
- b. la capacità complessiva degli stabilimenti di eliminazione interessati è necessaria per l'eliminazione a livello nazionale; sono riservate le convenzioni concernenti l'eliminazione transfrontaliera dei rifiuti.

⁴ Gli invii d'importazione devono essere accompagnati da un certificato giusta l'articolo 13. Per i sottoprodotti di origine animale della categoria 3, il certificato deve confermare che sono adempiute le esigenze del capoverso 2 lettera c.

⁵ Ogni invio d'importazione sottostà alla visita veterinaria di confine.

Art. 52 cpv. 2 e 2^{bis}

² Sugli imballaggi deve essere indicato chiaramente che si tratta di alimenti per animali. Inoltre devono essere menzionati il nome e l'indirizzo del fabbricante o del fornitore straniero della merce, in modo leggibile oppure in codice, nonché il Paese d'origine.

^{2^{bis}} Sugli imballaggi provenienti dalla Comunità europea, invece del Paese d'origine può essere indicata la Comunità europea. In questo caso il Paese d'origine deve essere indicato in codice.

Art. 53 cpv. 3

³ L'Ufficio federale stabilisce quali esami devono essere effettuati per provare la sterilizzazione di cui all'allegato 4 OESPA¹¹ e per determinare la composizione dei foraggi nell'azienda di provenienza.

Art. 55 cpv. 1 lett. a

¹ Le merci seguenti possono essere importate solamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale:

- a. sottoprodotti di origine animale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OESPA¹²;

Art. 75a Ossa e cotenne

L'esportazione di ossa e cotenne è disciplinata dall'articolo 77.

Art. 77 Sottoprodotti di origine animale

¹ I sottoprodotti di origine animale possono essere esportati unicamente con un'autorizzazione dell'Ufficio federale.

² L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se:

- a. ha accertato che non vi si oppongono motivi di polizia epizootica e che viene garantito il rispetto delle condizioni d'importazione del Paese di destinazione;
- b. il richiedente prova che, in caso di restrizioni delle importazioni decise dal Paese di destinazione, può eliminare la merce all'interno del Paese ai sensi dell'articolo 39 OESPA¹³;
- c. l'eliminazione transfrontaliera di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 4 e 5 OESPA è stata concordata con il Paese di destinazione.

³ L'Ufficio federale sottopone la domanda di esportazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente per lo stabilimento di eliminazione di cui al capoverso 2 lettera b.

⁴ L'autorizzazione deve essere vincolata all'onere che le quantità di sottoprodotti di origine animale esportati vengano notificate ogni mese all'Ufficio federale.

⁵ È fatta salva l'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio basata sulle normative concernenti i rifiuti secondo la legge del 7 ottobre 1983¹⁴ sulla protezione dell'ambiente.

¹¹ RS 916.441.22; RU 2004 3079

¹² RS 916.441.22; RU 2004 3079

¹³ RS 916.441.22; RU 2004 3079

¹⁴ RS 814.01

Art. 90 Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2004

Nella sua nuova forma, l'articolo 49 capoverso 3^{bis} è applicabile agli invii di importazione provenienti da Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Ungheria, Cipro, Slovacchia e dalla Repubblica Ceca soltanto a partire dal 1° gennaio 2005. Nel frattempo è applicabile l'articolo 49 capoversi 1–3.

II

L'allegato è modificato come segue:

Cifra 3

- | | | | |
|---|-------------------------------|-----|--|
| 3 | Prodotti di pollame domestico | 3.1 | Africa: tutti i Paesi |
| | | 3.2 | Asia: tutti i Paesi |
| | | 3.3 | Europa: Moldavia, Russia, Turchia,
Ucraina, Bielorussia |

III

La modifica del diritto vigente è regolamentata nell'allegato.

IV

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

² L'articolo 30 capoversi 1^{bis}, 2 lettera b^{bis} e 7 entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 giugno 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato
(cifra III)

Modifica del diritto vigente

L'allegato dell'ordinanza del 30 ottobre 1985¹⁵ sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria è modificato come segue:
Allegato lett. a

Voce di tariffa ¹⁶	Designazione della merce	Provenienza: Comunità europea e Norvegia		Provenienza: altri Paesi	
		Tassa minima per invio	Tassa massima per invio	Tassa minima per invio	Tassa per unità
	a. Animali vivi				per capo
0101.1011/9098	Cavalli, asini, muli e bardotti	—	—	24.—	24.—
ex 0102.1010/9099	Animali della specie bovina, esclusi i vitelli	24.—	280.—	24.—	16.—
ex 0102.1010/9099	Vitelli	24.—	280.—	24.—	16.—
0103.1010/9290	Animali della specie suina	24.—	280.—	24.—	9.—
0104.1010/2090	Animali delle specie ovina o caprina	24.—	280.—	24.—	5.—
0105.1100/9900	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, delle specie domestiche:				per 100 kg peso lordo
	– da macello	24.—	280.—	24.—	4.—
	– altri	24.—	280.—	24.—	25.—

¹⁵ RS 916.472

¹⁶ RS 632.10 allegato

Voce di tariffa	Designazione della merce	Provenienza: Comunità europea e Norvegia		Provenienza: altri Paesi		
		Tassa minima per invio	Tassa massima per invio	Tassa per unità	Tassa minima per invio	Tassa per unità
0106.	Altri animali:			per capo		per capo
	– mammiferi					
1100	– – primati	24.—	—	5.—	24.—	5.—
1200	– – balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei), lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)	24.—	—	5.—	24.—	5.—
ex 1900	– – cani e gatti	24.—	280.—	—40	24.—	5.—
ex 1900	– – conigli	24.—	280.—	—40	24.—	5.—
ex 1900	– – roditori, esclusi i topi per laboratori e l'alimentazione di animali, porcellini d'India e mesocriceti	24.—	—	—50	24.—	—50
ex 1900	– – altri mammiferi:	24.—	—	5.—	24.—	5.—
2000	– rettili					
	– – tartarughe, coccodrilli e sfenodonti	24.—	—	—50	24.—	—50
				per 100 kg peso lordo		per 100 kg peso lordo
	– – altri rettili	24.—	—	50.—	24.—	50.—
				per capo		per capo
3100	– uccelli:					
	– – uccelli rapaci	24.—	—	2.—	24.—	2.—
3200	– – psittaciformi (compresi i pappagalli, le coccorite, are e cacatua)	24.—	—	5.—	24.—	5.—
3910	– – selvaggina da penne	24.—	280.—	—40	24.—	25.—
				per 100 kg peso lordo		per 100 kg peso lordo

Voce di tariffa	Designazione della merce	Provenienza: Comunità europea e Norvegia		Provenienza: altri Paesi	
		Tassa minima per invio	Tassa massima per invio	Tassa minima per invio	Tassa per unità
ex 3990	-- uccelli canori	24.—	—	24.—	per capo —,50
ex 3990	-- altri uccelli	24.—	—	24.—	2.—
ex 9000	-- altri animali:				per 100 kg peso lordo
	-- rane commestibili	24.—	280.—	24.—	4.—
	-- altri anfibi	24.—	—	24.—	50.—
	-- alveari popolati, api regine (anche con api operate)	24.—	280.—	24.—	per alveari o regine 5.—
0301.9100/9990	Pesci (compresi i ciclostomi)	24.—	280.—	24.—	per 100 kg peso lordo
ex 0306.2100/2900	Crostacei destinati all'alimentazione umana, nonché crostacei d'acqua dolce per usi diversi dall'alimentazione umana	24.—	280.—	24.—	1.— 4.—
ex 0307.1000/2100, 3100, 4100, 5100, 6000, 9100	Molluschi e altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, destinati all'alimentazione umana	24.—	280.—	24.—	4.—
ex 9508.1000/9000	Animali per circhi e serragli:				per capo
	-- animali delle voci 0101/0104 e animali grossi della voce 0106.1100/1900	24.—	—	24.—	3.—
	-- Itri animali:	24.—	—	24.—	per 100 kg peso lordo 3.—